

STATUTO ASSOCIAZIONE
“PROGETTO CULTURA E TURISMO – CARIGNANO – O.N.L.U.S.”

Costituzione, sede e scopi.

Art. 1

È costituita un'Associazione Non Lucrativa a Scopo Sociale (O.N.L.U.S.), che assume la denominazione “PROGETTO CULTURA e TURISMO – CARIGNANO – O.N.L.U.S.”. La definizione “Associazione Non Lucrativa a Scopo Sociale” (o, in alternativa, l'acronimo ONLUS) saranno utilizzati in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente, in Via Madonnina n. 6, Carignano. Il cambio di sede è possibile con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione svolge attività di volontariato nel settore della cultura, della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico e ambientale, senza finalità di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere attività connesse a quelle istituzionali, purché in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori di attività, le attività connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 4

Sono compiti dell'Associazione:

1. contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini, favorire l'estensione di attività culturali tra Associazioni ed altre organizzazioni democratiche; avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; organizzare iniziative, servizi, attività culturali volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e dei soci;
2. valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico ed ambientale, al fine di renderlo accessibile e facilmente fruibile, mediante l'utilizzo di strutture e di spazi presenti e futuri; sensibilizzando alla conservazione, conoscenza e cura dei monumenti, proponendo soluzioni atte a contenerne il degrado;
3. avviare iniziative volte allo sviluppo e alla promozione culturale, turistica ed economica, attraverso attività compatibili con le risorse ambientali ed urbanistiche;
4. collaborare con i competenti Assessorati, Commissioni Consiliari, Enti, Associazioni e privati cittadini nella programmazione e nella proposta d'attività di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale;
5. raccogliere, preparare e diffondere materiale documentario, allestire mostre, organizzare conferenze, ed altre attività volte a valorizzare e promuovere l'arte, l'ambiente, la cultura e la Storia.

Art. 5

L'Associazione potrà promuovere attività editoriale inerente lo scopo sociale.

Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, senza alcuna discriminazione. Il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. All'Associazione si aderisce come soci ordinari, benemeriti, onorari. Tutti i soci prestano gratuitamente la propria attività inerente lo scopo sociale.

Art. 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda d'ammissione all'Associazione, indicando nome e cognome, luogo di nascita, professione, residenza, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3, valuta in merito all'accettazione o meno di tale domanda. Se la domanda è respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione stessa. I soci, con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- al pagamento della quota associativa, il cui valore viene definito dal Regolamento;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci pagano la quota associativa e hanno diritto di voto; possono accedere alle cariche del Direttivo.

Art. 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Patrimonio sociale.

Art. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi, erogazioni, lasciti, offerte occasionali;
3. dal fondo di riserva.

Art. 11

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in alcun caso.

Rendiconto economico (Bilancio)

Art. 12

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Assemblea.

Art. 13

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico consuntivo o preventivo;

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata scritta almeno 1/10 dei soci;

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i soci.

Art. 19

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri, eletti fra i soci e dura in carica un anno. I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese (su convocazione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci), e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o chi ne fa le veci oppure ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le votazioni all'interno del Direttivo possono essere palesi o segrete. A parità di voti, si procederà ad una nuova votazione; qualora non si dovesse giungere ad un risultato, la decisione spetterà al Presidente o in sua assenza chi ne fa le veci: la sua decisione deve essere motivata e riportata nel verbale della riunione.

Art. 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente oppure, in assenza di quest'ultimo, al componente più anziano del Direttivo. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Scioglimento dell'Associazione.

Art. 24

La decisione di scioglimento dell'Associazione dev'essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione con uguali finalità.

Disposizione finale.

Art. 25

Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.